

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

"SETTORE "SERVIZI AL CITTADINO"

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

INDICE

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DI ATLETICA LEGGERA SITO IN VIA VALIANO A CAVALLINA, PER IL QUINQUENNIO 2025 -2030.

Vista la Determinazione Reg. gen. n. 615 del 11/08/2025 di indizione e avvio della procedura di selezione per la concessione summenzionata e di approvazione del presente Avviso;

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

RENDE NOTO

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Barberino di Mugello, in esecuzione della determinazione del Responsabile Servizi al Cittadino n. 615 del 11/08/2025 e ai sensi della L.R. 21/2015, del vigente Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi, del D.Lgs 38/2021 e del D.lgs. 36/2023, intende affidare in concessione d’uso ed in gestione l’impianto sportivo polivalente di atletica leggera di proprietà comunale posto in località Cavallina, Via Valiano a Barberino di Mugello comprendente:

- pista di atletica circolare a 6 corsie, di tratto rettilineo di 75 metri, di una postazione per il salto in lungo, di un campo in erba sintetica per la pratica del calcio a 7.

Quanto sopra indicato è individuato nella planimetria allegata.

ART. 2 FINALITA’ DELLA CONCESSIONE

L'obiettivo della presente procedura è:

- 1) promozione dell’attività fisica come strumento di benessere della persona, incentivando stili di vita attivi, come prevenzione delle malattie e della sedentarietà;
- 2) promuovere attività finalizzate alla valorizzazione della cultura dello sport, in particolare quelle di pertinenza dell’impianto, ovvero le discipline dell’atletica leggera, atte a fornire risposta alle esigenze principalmente degli utenti bambini, giovani e adulti del Comune di Barberino di Mugello, ma anche del territorio circostante;
- 3) consolidare e sviluppare un servizio pubblico organizzato e qualificato per il Comune di Barberino di Mugello, nonché per il territorio circostante, attraverso la programmazione alternata di attività, corsi, allenamenti, incontri, ed in genere di tutte le espressioni sportive che la struttura - campo da atletica leggera - può ospitare in base alle proprie caratteristiche tecniche;
- 4) realizzare attività finalizzate alla gestione del campo: si tratta di attività operativo - gestionali, nonché attività complementari finalizzate alla gestione ottimale del campo e alla migliore fruibilità, si tratta altresì di attività di gestione tecnica e manutentiva dell’impianto stesso;

- 5) integrare quanto più possibile le diverse realtà Associative/Sportive operanti nel territorio Comunale al fine di promuovere, armonizzare, valorizzare ed incrementare il patrimonio sportivo nonché lo sviluppo economico/sociale;
- 6) favorire l'attività sportiva come canale educativo, come strumento di socializzazione in particolare per i più giovani, nonché come strumento di integrazione interculturale e multi-etnica;
- 7) promuovere iniziative, progetti e forme di collaborazione con l'Istituto comprensivo del capoluogo e dei vari plessi scolastici, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Media e le realtà giovanili del territorio.

L'impianto sportivo di cui trattasi sarà consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova attualmente esclusivamente per gli usi previsti dal presente capitolato. Sono altresì a disposizione del Concessionario gli arredi/attrezzature e la strumentazione tecnica ivi presenti nello stato di fatto in cui si trovano, il cui elenco costituirà allegato al verbale di consegna.

ART. 3 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 14 della L.R. n. 21/2015 e dell'art. 4 del vigente regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi:

- società e associazioni sportive dilettantistiche, singole o associate;
- enti di promozione sportiva;
- federazioni sportive nazionali;
- enti non commerciali;
- associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

I suddetti soggetti devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e garantire un forte radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, nonché aver maturato competenze e professionalità nella gestione di attività sportive relative alle discipline dell'atletica leggera.

I soggetti partecipanti devono risultare in possesso dei seguenti requisiti minimi di partecipazione:

A. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

- 1) Statuto e Atto costitutivo con oggetto conforme all'oggetto della selezione;
- 2) Iscrizione al CONI;
- 3) Eventuale iscrizione al Registro del Terzo Settore di cui al D.lgs 117/2017;
- 4) I concorrenti non dovranno trovarsi in una delle clausole di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023 e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i casi previsti dalla normativa antimafia D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.;
- 5) Non versare in ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990.

B. Requisiti di capacità tecnico-professionale

Esperienza nella gestione di impianti sportivi similari e in attività di valorizzazione dell'attività sportiva, da cui si evinca il radicamento sul territorio, avendo a riferimento il triennio (2021/2023).

C. Requisiti di idoneità economico-finanziaria

L'Amministrazione procedente, al fine di promuovere e favorire la massima partecipazione non ha previsto requisiti di idoneità economico-finanziaria.

Si richiede, tuttavia, la presentazione, in sede di partecipazione, ed inserita anche nella busta relativa all'offerta tecnica, del Bilancio preventivo economico della gestione del quinquennio, da

cui si evincano tutte le spese ed i ricavi, determinati dall'applicazione del piano tariffario e da eventuali contribuzioni e/o sponsorizzazioni, ai fini della sostenibilità economica, ivi inclusi gli interventi di miglioria e gli investimenti in attrezzature a carico del concessionario.

Si richiede anche l'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Si richiede, altresì, il piano tariffario/bigliettazione.

Infine, in ragione della durata e delle attività previste nella convenzione, che sarà sottoscritta dall'Ente locale, sarà prevista idonea garanzia a copertura dei rischi conseguenti al mancato e/o inesatto adempimento agli impegni convenzionali, nonché a tutela delle persone e delle cose, tenuto altresì conto di quanto previsto dal presente Avviso (artt. 8 e 17).

Si richiama quanto previsto all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi contenute. L'Amministrazione verificherà il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, dichiarati dal soggetto attuatore selezionato e, a campione, potrà farlo per gli altri soggetti partecipanti.

Stante la finalità del presente avviso pubblico è facoltà dell'associazione partecipante stipulare forme di collaborazione con altre associazioni locali, per iniziative e forme gestionali condivise, che andranno esplicitate in sede di presentazione della domanda.

E' data altresì facoltà ai soggetti di cui sopra di presentarsi in forma associata.

La presentazione di domanda da parte di un raggruppamento temporaneo, consorzio o comitato di gestione comporta l'automatica esclusione della proposta presentata a titolo individuale dei soggetti facenti parte o impegnati nella costituzione del raggruppamento.

ART. 4 - DESCRIZIONE DELLA GESTIONE

4.1 Destinazione d'uso dell'impianto:

L'impianto sportivo oggetto del presente Avviso è destinato, in via ordinaria e prioritariamente, allo svolgimento della disciplina sportiva di atletica leggera, agonistica e non agonistica, realizzata anche attraverso la partecipazione a campionati, con l'organizzazione di tornei, gare e manifestazioni sportive, ed in via subordinata per altre discipline sportive compatibili con l'impianto.

Nello specifico il centro sportivo polifunzionale è dedicato alla pratica dell'avviamento allo sport e dell'atletica leggera. L'impianto è fornito di pista di atletica circolare a 6 corsie, di tratto rettilineo di 75 metri, di una postazione per il salto in lungo, di un campo in erba sintetica per la pratica del calcio a 7.

L'impianto prevede la successiva realizzazione delle seguenti postazioni con dotazione di attrezzature omologate:

- stazione di salto con asta;
- stazione di lancio del disco, peso, martello;
- giavellotto;
- salto in alto.

4.1.1 Attività relative alla valorizzazione funzionale e sociale della struttura sportiva:

Tra le altre attività praticabili nell'impianto si indicano in maniera non esaustiva:

- a) attività motoria e/o sportiva all'aperto per le scuole e per i giovani del territorio (avviamento allo sport dei bambini delle scuole elementari);
- b) attività finalizzata a favorire la pratica sportiva dell'età adulta e anziana, al recupero della motricità;
- c) attività ricreative varie, finalizzate alla fruizione dell'impianto sportivo anche come centro di aggregazione per la popolazione della frazione e del Comune;
- d) attività fisica finalizzata alla partecipazione sociale e culturale ed all'integrazione

- interculturale e multietnica tra le comunità);
- e) altre attività ricreative o culturali che comportino un uso sociale della struttura (per attività destinate ad uso sociale si intendono: qualsiasi iniziativa o manifestazione tesa a favorire l'integrazione e l'inclusione sociale, a titolo di esempio, attività a favore dei diversamente abili, degli anziani, dei bambini, delle scuole, anche in collaborazione con altri gruppi/associazioni);
 - f) organizzazione e gestione di eventi, manifestazioni sportive ed attività di carattere ricreativo, ludico e motorio;
 - g) capacità di collaborazione con altre associazioni presenti sul territorio, che riguardino anche attività diverse, per una maggior sinergia e partecipazione dell'utenza;
 - h) organizzazione, sviluppo e gestione di manifestazioni ed eventi sportivi, anche multidisciplinari e sperimentali, presso la struttura sportiva, con riferimento a particolari categorie di fruitori quali minori, anziani, diversamente abili e categorie sociali segnalate dai servizi sociali di zona.

La realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi che rivestano carattere di pubblico spettacolo, obbliga il gestore a dotarsi delle necessarie autorizzazioni di pubblico spettacolo.

4.1.2 Attività preordinate alla gestione ed allo sviluppo operativo - strutturale dell'impianto sportivo:

Attività operativo - gestionali, nonché attività complementari finalizzate alla gestione ottimale dell'impianto sportivo, al suo miglioramento funzionale-operativo ed alla migliore fruibilità della struttura, quali:

1. gestione e manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili collegati all'impianto sportivo, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, in relazione alle principali finalizzazioni d'uso dello stesso;
2. sviluppo delle attività inerenti l'organizzazione degli utilizzi dell'impianto da parte di associazioni, enti e gruppi;
3. gestione dei servizi di assistenza all'utenza in relazione alla fruibilità della struttura sportiva e delle attività in essa realizzate;
4. gestione delle attività per la sorveglianza dei beni mobili ed immobili relativi alla struttura sportiva, nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi alla stessa;
5. gestione delle attività amministrative e contabili inerenti il funzionamento e le attività della struttura.

Per l'effettuazione di tali attività è richiesto lo svolgimento di una serie minima di prestazioni e interventi, i cui elementi descrittivi sono di seguito elencati:

a. Esercizio di pulizia, controllo e vigilanza

Il concessionario deve assicurare un ininterrotto servizio di custodia degli immobili e delle attrezzature. E' tenuto pertanto a nominare fra il proprio personale impiegato nella conduzione, un responsabile che vigili sul corretto impiego delle strutture e provveda, in particolar modo all'apertura ed alla chiusura dell'impianto, nonché ad assicurare la sua continua presenza.

b. Esercizio di manutenzione

Il concessionario è obbligato a provvedere alla manutenzione ordinaria (definita dall'art. 31 lett. A della L. 457/78) degli immobili e delle aree verdi. Si precisa che nell'ordinaria manutenzione rientrano le spese relative a quelle opere in generale necessarie al mantenimento della struttura nella sua integrità totale, quali, a titolo meramente semplificativo:

- Imbiancatura dei locali
- Sostituzione dei vetri

- Riparazione rubinetteria, docce maniglie ecc.
- Piccoli interventi relativi a servizi igienici
- Verniciatura dei serramenti interni ed esterni
- Riparazione delle recinzioni
- Sostituzione lampade o faretti
- Controllo e piccoli interventi relativi al funzionamento dell'impianto elettrico, illuminazione di emergenza, idrico, sanitario e termico (es. caldaia)
- Manutenzione del verde e potatura della vegetazione posta all'interno dell'impianto ed irrigazione
- Controllo periodico e revisione degli estintori

c. Attività sportiva

Sono a carico dell'aggiudicatario i servizi e tutte le attività connesse al progetto gestionale che verrà presentato in questa sede di gara.

4.2. Principali oneri a carico del gestore: oneri gestionali, oneri manutentivi e spese di investimento:

Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funzionamento dell'impianto sportivo, secondo le modalità individuate dal progetto gestionale presentato in sede di gara ed assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali e manutentivi dell'impianto stesso come sopra descritti. Gli oneri gestionali comprendono l'uso, l'apertura e la chiusura dell'impianto, nonché le utenze (acqua, luce e gas), il pagamento della Tari, ed il personale adibito alla sorveglianza, custodia, pulizia o comunque ogni mansione necessaria al corretto funzionamento della struttura.

Il gestore assume a proprio carico anche tutti gli oneri e le responsabilità connesse alla gestione dell'impianto rispondendo in via diretta ed esclusiva dell'attività sia nei confronti del Comune che di terzi.

Il soggetto affidatario potrà eseguire lavori di miglioria dell'impianto nonché effettuare acquisti di beni e attrezzature omologate al fine di apportare migliorie funzionali all'impianto medesimo ed alle strutture ad esso correlate, sia su proposta del gestore, sia su richiesta dell'Ente, previa autorizzazione da parte del Settore Tecnico del Comune. Le opere ed i beni/attrezzature saranno acquisite al patrimonio dell'Ente.

4.2.1. - INTERVENTI DI MIGLIORIA OBBLIGATORI

Il concorrente dovrà manifestare il proprio impegno a realizzare dal secondo anno di gestione, lavori e acquisto di attrezzature debitamente omologate per la pratica sportiva, così descritte, mediante la compilazione dell'Allegato **A2**:

- Realizzazione lunetta in tartan dedicata al salto in alto;
- Acquisto attrezzatura per salto in alto (materasso, supporto, telo antipioggia, ritti, asticella) debitamente omologata;

Detti interventi dovranno concludersi entro il 4° anno di gestione.

4.2.2. - INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E MIGLIORIA FACOLTATIVI

Il concorrente, qualora sia interessato ad ulteriori migliorie dell'impianto, potrà impegnarsi a realizzare gli interventi sotto descritti, mediante la compilazione dell'Allegato **A2** al presente Avviso, oggetto di valutazione:

- stazione di salto con asta;
- stazione di lancio del disco, peso, martello;
- giavellotto.

Le ulteriori opere/acquisti che il concorrente è interessato a realizzare, dovranno concludersi entro il quinto anno di gestione della struttura (anno 2030).

L'onere economico derivante dalle suddette realizzazioni (par. 4.2.1. e 4.2.2), sarà a carico dell'affidatario, tuttavia la effettiva realizzazione degli *interventi obbligatori* di cui al punto 4.2.1 esenterà il soggetto attuatore dal pagamento del canone concessorio fino al raggiungimento dell'importo speso per tutta la durata della convenzione.

Qualora l'onere economico speso risulti essere superiore alla quota complessiva del canone nel quinquennio, la differenza rimarrà a carico dell'affidatario.

Tuttavia l'Amministrazione comunale si riserva di intervenire, secondo le proprie disponibilità di Bilancio, con apposito contributo, nel caso in cui venga riscontrato, nel bilancio consuntivo annuale dell'aggiudicatario, un risultato negativo della gestione economico finanziaria, al fine di garantirne l'equilibrio.

Nel caso in cui la spesa sostenuta risulti scomputata prima del termine della convenzione, l'affidatario è tenuto a corrispondere la quota annua del canone restante.

Le opere, le attrezzature realizzate nel quinquennio secondo quanto stabilito ai punti precedenti, saranno acquisite al patrimonio dell'Ente.

4.2.3. Iter per proposte ed esecuzione di lavori ed acquisto beni/attrezzature omologate

Quanto esplicitato ai punti precedenti, ovvero gli interventi migliorativi sia obbligatori che facoltativi potranno aver corso solo a seguito di opportuna autorizzazione rilasciata dagli organi competenti dell'Amministrazione Comunale e saranno soggetti a verifiche da parte degli uffici tecnici.

Le opere eseguite in mancanza di tale autorizzazione potranno, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, alternativamente o essere acquisiti al patrimonio del Comune gratuitamente, previa conformazione, o essere demoliti a cura e spese del concessionario se ritenute, dal Comune, non idonee all'uso dell'impianto.

Il concessionario dovrà:

- a) elaborare, a proprie spese, il progetto di eventuali lavori di miglioria da realizzare indicando altresì le caratteristiche funzionali, impiantistiche tecniche ed architettoniche dell'opera se dovute, per portarlo all'approvazione della Giunta comunale;
- b) elaborare un progetto di acquisto attrezzature omologate per le attività di cui all'impianto sportivo e relativa installazione, da condividere con l'Amministrazione comunale;
- c) adeguarsi ad eventuali prescrizioni che l'ufficio tecnico comunale dovesse dare anche in corso d'opera;
- d) realizzare i lavori con l'assunzione integrale del rischio e tenere indenne l'amministrazione comunale da ogni eventuale responsabilità e conseguenza;
- e) presentare a proprie spese, opportune polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi;
- f) rispettare i criteri di utilizzazione di quanto allo stesso affidato, nonché le modalità ed i termini per la manutenzione e la gestione;
- g) acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre a quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto, assumersi tutti gli oneri e le spese necessarie per la realizzazione dei lavori nessuno esclusa e per le eventuali garanzie assicurative richieste dall'amministrazione comunale.

4.2.2 Uso da parte del Comune

Il Comune potrà utilizzare gratuitamente l'impianto per manifestazioni organizzate

direttamente dall'Amministrazione comunale o comunque consentirne l'utilizzo, anche parziale, a soggetti terzi individuati attraverso la forma della collaborazione e/o patrocinio per la realizzazione di manifestazioni sportive senza scopo di lucro. Il concessionario si farà carico di tutto ciò che concerne la piena funzionalità dell'impianto e le disponibilità dei servizi. In caso di concessione a terzi da parte del Comune di Barberino di Mugello di proprie giornate gratuite, le eventuali spese vive derivanti dall'utilizzo dell'impianto saranno di norma a carico del medesimo soggetto fruitore.

4.3 Entrate:

Al soggetto affidatario della gestione competeranno tutte le entrate derivanti dall'uso dell'impianto affidato in gestione.

Al soggetto affidatario spettano in particolare:

- a) l'introito derivante dalla bigliettazione;
- b) l'introito delle tariffe d'uso per l'utilizzo dell'impianto sportivo da parte di associazioni e /o cittadini che richiedano direttamente l'uso dell'impianto per lo svolgimento di attività sportive e/ ludico ricreative. Auspicabilmente potranno essere previste eventuali riduzioni, agevolazioni, gratuità per determinate categorie di utenti;
- c) entrate derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni, manifestazioni promozionali.

Il Concessionario dovrà presentare un piano tariffario la cui articolazione dovrà essere precisata nel progetto gestionale presentato in sede di gara. Le tariffe/costo biglietti potranno essere soggette a revisione prima dell'inizio di ciascuna stagione, sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI). Esse dovranno essere annualmente comunicate nel progetto gestionale e calendario annuale delle attività che saranno svolte nella stagione settembre - agosto successiva.

4.4 Canone:

L'affidatario della gestione dell'impianto sportivo dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale **un canone annuo di concessione**. L'importo del canone annuo che l'Amministrazione intende percepire valutando il contenuto sociale della gestione, la superficie utilizzata a uso sportivo nonché la collocazione territoriale, ammonta ad € 2.500,00 oltre IVA, quale base di gara soggetta a rialzo, da pagarsi entro il 30 settembre di ciascuno degli anni di gestione per un totale di € 12.500,00 oltre IVA. L'importo del canone sarà soggetto ad adeguamento annuale Istat dei prezzi al consumo a decorrere dal secondo anno di gestione, calcolato al mese di settembre.

4.5 Bilancio preventivo e Rendicontazione:

Entro il mese di agosto di ogni anno il concessionario dovrà presentare all'Amministrazione il progetto gestionale, il piano delle tariffe/costo biglietti e il calendario annuale delle attività che saranno svolte nella stagione settembre - agosto successiva corredato da un bilancio preventivo della medesima gestione. Sempre entro la fine di agosto di ogni anno dovrà essere presentato anche il bilancio consuntivo della stagione trascorsa relativa al periodo settembre - agosto. Entrambi gli atti saranno posti all'attenzione dell'Amministrazione comunale.

ART. 5 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale eventuali interventi di manutenzione straordinaria che saranno valutati caso per caso in base alle risorse disponibili a bilancio e in raccordo con il gestore secondo quanto disposto all'art. 4.2 del presente Avviso.

L'Amministrazione comunale si riserva di intervenire, secondo le proprie disponibilità di Bilancio, con apposito contributo, nel caso in cui venga riscontrato nel bilancio consuntivo annuale dell'aggiudicatario un risultato negativo della gestione economico finanziaria, al fine di garantirne

l'equilibrio.

ART. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE

L'affidamento della gestione decorre presumibilmente dal 15/09/2025 per una durata pari a 5 anni, e quindi fino al 14/09/2030.

La convenzione per la gestione cesserà di diritto alla scadenza sopra specificata senza che sia necessaria preventiva disdetta.

La convenzione potrà essere prorogata ai sensi dell'art. 120 comma 10 D.Lgs. n. 36/2023 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Il prezzo offerto in sede di gara, cioè il canone concessorio, deve intendersi fisso per tutta la durata della concessione, e soggetto a rivalutazione ISTAT come meglio specificato al paragrafo 4.4.

ART. 7 - MODALITÀ DI CONSEGNA DELL'IMPIANTO

La consegna dell'impianto avverrà previa redazione, in contraddittorio con il gestore, di relativo verbale con indicazione dello stato di conservazione degli immobili, alla presenza del responsabile del Settore Servizi al Cittadino o suo delegato. Al suddetto verbale dovrà essere allegato l'inventario dei beni mobili (attrezzature sportive, attrezzature tecniche, arredi etc.), che dovrà essere tenuto aggiornato a cura del gestore ai fini della verifica durante e alla scadenza della convenzione.

Prima della consegna dell'impianto il gestore dovrà procedere a volturare a suo nome le utenze della struttura.

ART. 8- RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga a garantire che i collaboratori e/o lavoratori autonomi dei quali si avvarrà siano in regola rispetto agli obblighi assicurativi, previdenziali e similari, esonerando l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità. Tutti i dipendenti e i collaboratori del Concessionario sono tenuti ad osservare i piani di sicurezza predisposti dal Concessionario e le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione.

Il Concessionario si impegna quindi ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali e ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori. Il Concessionario deve assicurare che tutto il personale impiegato nella gestione della struttura, a qualsiasi livello di inquadramento, sia formato e sottoposto a costante formazione e aggiornamento. Il Concessionario sarà inoltre tenuto a documentare tale formazione in conformità a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 852/04, in caso di gestione del locale di somministrazione alimenti e bevande.

Il Concessionario è tenuto a redigere, rispettare e far rispettare il DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE RISCHI dell'impianto sportivo ed a mantenere in maniera visibile al pubblico le mappe relative alle vie di esodo e la necessaria segnaletica.

Il Concessionario è costituito custode dello spazio concesso esonerando espressamente il Comune di Barberino Mugello da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti provocati a persone e/o a cose che potessero derivare da fatto doloso o colposo proprio o di terzi.

Le attrezzature impiegate dovranno essere adeguate costantemente alle norme di sicurezza in vigore. Il Concessionario si obbliga a realizzare sull'attrezzatura impiegata gli interventi resesi necessari in conseguenza dell'evoluzione della normativa in vigore, avvalendosi di imprese specializzate che certifichino gli interventi eseguiti. Ogni adempimento e onere sarà a totale carico del Concessionario.

Il Concessionario si obbliga a tenere sollevato il Comune di Barberino Mugello da qualsiasi responsabilità civile e penale che possa sorgere dal mancato rispetto delle norme di legge e dei regolamenti.

Il Concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo, della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Il Concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della Concessione e l'Amministrazione Comunale è quindi sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente e futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto di tale affidamento. Il Concessionario pertanto si obbliga a stipulare, prima della firma del contratto, apposita polizza di Responsabilità Civile "dedicata".

ART. 8.1 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario dovrà provvedere, prima della sottoscrizione del contratto, alla stipula a sue spese delle seguenti polizze assicurative per un periodo pari alla durata della concessione:

- apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d'opera a copertura di tutti i danni che il concessionario, i suoi collaboratori o il personale che presti servizio a qualsiasi titolo nell'impianto, possano provocare a terzi nello svolgimento delle attività regolamentate dall'appalto. La polizza RCT/O richiesta dovrà avere un massimale per sinistro che dovrà essere pari ad almeno € 3.000.000,00 UNICO in ambito RCT e RCO. La polizza dovrà avere come descrizione del rischio assicurato l'attività oggetto dell'appalto e più precisamente: "Affidamento della concessione in uso e gestione dell'impianto sportivo polivalente di atletica leggera sito in via Valiano a Cavallina, per il quinquennio 2025-2030".

In alternativa, qualora l'aggiudicatario avesse una copertura di Responsabilità Civile verso Terzi per le attività dallo stesso svolte, dovrà essere emessa un'appendice integrativa al contratto di assicurazione in essere recante la descrizione dell'oggetto dell'appalto, i massimali sopra richiesti, dedicati all'appalto e, per pronta visione, tutte le garanzie aggiuntive di seguito richieste.

Resta ferma l'intera responsabilità del soggetto affidatario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata.

Agli effetti assicurativi, l'aggiudicatario, non appena venuto a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa con la quale ha provveduto alla sottoscrizione della polizza.

Inoltre la polizza, se non già comprese, dovrà coprire espressamente le seguenti estensioni di garanzia, oltre a quelle già previste nel contratto:

- RC personale di tutti i dipendenti e collaboratori dell'Assicurato o del personale di cui l'aggiudicatario si avvarrà per tutti i danni a terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività e delle mansioni svolte;
- la stazione appaltante è considerata terzo, a tutti gli effetti, così come i suoi amministratori e dipendenti;
- rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune, dei suoi amministratori e dipendenti;
- danni da interruzione di esercizio/attività con limite di risarcimento non inferiore ad Euro 200.000;
- per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute con limite di risarcimento non inferiore ad Euro 500.000;
- danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei servizi, anche se ubicati all'aperto;
- danni arrecati alle cose di terzi, consegnate e non, per le quali l'assicurato è tenuto a rispondere con un sottolimito di € 100.000,00;
- la polizza dovrà prevedere l'estensione ai rischi della responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o conduzione e/o uso di qualsiasi bene utilizzato per l'espletamento del servizio;
- i partecipanti alle attività che si terranno all'interno degli impianti dati in concessione

dovranno essere considerati terzi tra di loro limitatamente al caso di lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 codice penale;

- danni derivanti da violazioni del D.lgs n. 81/2008;
- danni derivanti da violazione del Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali;

- Polizza assicurativa per il Rischio locativo per incendio, danni materiali e diretti ai locali del proprietario (Comune di Barberino di Mugello) con una somma assicurata di Euro 660.000,00. All'interno del contratto assicurativo dovrà essere precisato che il Comune di Barberino di Mugello è considerato terzo e si rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente, dei suoi amministratori e dipendenti. La presente polizza dovrà prevedere anche la copertura della garanzia "ricorso Terzi" con un massimale non inferiore a € 500.000,00.

I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione, pertanto sino al 14/09/2030, inoltre una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali ed eventuali integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti dell'Ente concedente prima dell'inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benessere.

Per l'intera vigenza contrattuale l'aggiudicatario è tenuto a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra indicata.

Nel caso in cui le polizze prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, queste dovranno essere gestite dalla Compagnia e non potranno essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato, rimanendo pertanto a carico della ditta assicurata.

L'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture prestate dai contratti di assicurazione (incompletezza/assenza di garanzie o presenza di eventuali sotto limiti di indennizzo per talune tipologie di danni) non esonererà in alcun modo l'affidatario da responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati; l'Ente concedente verrà quindi sempre tenuto indenne per eventuali danni imputabili al concessionario che prenderà in gestione quanto previsto dall'appalto e non coperti dalla sua polizza assicurativa.

ART. 9 - SUB CONCESSIONE

La concessione non è cedibile. In caso di gravi inadempienze, il Comune potrà recedere in qualsiasi momento prima della scadenza del contratto.

ART. 10 - SOPRALLUOGO PREVENTIVO OBBLIGATORIO

Ciascun concorrente dovrà effettuare, a pena di esclusione, un **sopralluogo preventivo obbligatorio** presso gli spazi oggetto del servizio.

Per la visita di sopralluogo dovrà presentarsi il legale rappresentante o suo delegato munito di documento di identità e di apposita delega corredata da copia del documento di identità del elegante. In caso di A.T.I. il sopralluogo dovrà essere effettuato dal soggetto mandatario. La visita di sopralluogo deve essere fissata telefonando preventivamente al numero 055/8477265 oppure tramite la seguente mail: cultura@comune.barberino-di-mugello.fi.it.

Dell'avvenuto sopralluogo sarà rilasciata apposita certificazione da parte del Comune.

ART. 11 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le domande di partecipazione, in carta libera dovranno essere compilate e sottoscritte ed inviate a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno, in alternativa consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Barberino di Mugello posto in Viale della Repubblica, 24 sottoscrivendo con firma autografa ed allegando copia della carta di identità del sottoscrittore.

La documentazione dovrà pervenire **entro e non oltre il termine ultimo delle ore 12,30 del giorno 29/08/2025**. In caso di consegna a mano l'ufficio protocollo provvederà a siglare la busta con

timbro, data e ora di arrivo. Le domande pervenute in data successiva non saranno prese in considerazione ai fini della procedura.

Dovrà essere espressamente indicato nell'oggetto sulla busta la dicitura:

“Non aprire. Contiene offerta per la partecipazione all'AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE DI ATLETICA LEGGERA SITO IN VIA VALIANO A CAVALLINA, PER IL QUINQUIENNIO 2025-2030”.

Alla domanda dovranno essere allegati, pena la non ammissibilità:

- gli Allegati A), B) e C) debitamente sottoscritti dal Legale Rappresentante;
- Statuto o atto costitutivo o altro atto attestante la natura giuridica del soggetto partecipante;
- Copia di documento di identità del dichiarante/Legale rappresentante in corso di validità.

Il plico, in ogni modo, dovrà contenere all'interno tre buste, ciascuna delle quali chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura come di seguito specificato.

La prima busta dovrà recare la dicitura **“A - Documentazione amministrativa”** e dovrà contenere la seguente documentazione, conforme ai moduli a ciò predisposti:

- a) domanda di partecipazione Allegato A) e suo Allegato A1) (solo in caso partecipi un A.T.A o A.T.S.) contenente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale il concorrente dichiara i propri dati ed il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 3 del presente Avviso, Allegato A2) Dichiarazione miglieorie obbligatorie;
- b) copia del proprio Statuto e atto costitutivo vigenti;
- c) l'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La seconda busta dovrà recare la dicitura **“B - Offerta tecnica”** e dovrà contenere la proposta di gestione, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza, o in caso di A.T.A. o A.T.S. dai rappresentanti legali di tutti i soggetti raggruppati, e dovrà contenere la documentazione tesa ad illustrare i seguenti punti da 1) a 3) di cui al successivo articolo 11 del presente Avviso.

In caso di A.T.A. o A.T.S. ciascun partecipante dovrà autonomamente redigere quanto richiesto ai punti 1) e 2) precedenti, mentre la proposta dettagliata di cui al punto 3) e la proposta progettuale di cui al punto 4) dovrà essere unica e sottoscritta congiuntamente da tutti i soggetti.

La terza busta dovrà recare sul frontespizio la dicitura **“C - Offerta economica”** e dovrà contenere la seguente documentazione:

- a) l'offerta economica intesa **quale offerta in rialzo rispetto all'importo del canone base annuo richiesto dal Comune di Barberino di Mugello pari a € 2.500,00 Iva esclusa, per complessivi € 12.500,00 oltre IVA per 5 anni.**

Non sono ammesse:

- offerte in diminuzione od uguali rispetto al canone base;
- offerte con riserve o condizioni;
- offerte parziali, alternative o non univocamente determinabili.

ART. 12 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE OFFERTE

L'individuazione dell'Associazione affidataria, verrà effettuata a favore di quella che avrà presentato la migliore proposta progettuale, sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n.36/2023.

La Commissione procederà alla valutazione attribuendo un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti secondo la seguente ripartizione:

	Elementi di valutazione	Punteggio massimo
A.	Offerta tecnico - qualitativa	80
B.	Offerta economica	20
	TOTALE PUNTI	100

ART. 12.1 - Dettaglio degli elementi di valutazione dell'Offerta tecnico - qualitativa e del relativo punteggio

ELEMENTI DI VALUTAZIONE GENERALE (MAX PUNTI 30)		SI/NO
	Tipo di Associazione/Società	max = 10
A	Associazione/Società Sportiva dilettantistica	10
	Enti di promozione Sportiva	6
	Federazioni Sportive Nazionali/Discipline sportive associate	3
	Altro	1
	Ubicazione della Sede dell'Associazione/Società	max = 10
B	Sede nel territorio Comunale	10
	Sede al di fuori del territorio Comunale, ma all'interno della Provincia di Firenze	5
	Sede altrove	2
	Anzianità della Associazione/Società/Ente	Indicare n anni anzianità Associazione max =3
C	Oltre 5 anni	3
	Da 3 a 5 anni	2
	Da 0 a 3 anni	1
	Esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi simili	Indicare n. anni esperienza maturata max =7
D	Oltre 5 anni	7
	Da 3 a 5 anni	5
	Da 0 a 3 anni	1
	ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI (MAX PUNTI 50)	PUNTEGGIO MAX (W)
E	Assetto organizzativo e organigramma	
	Assetto organizzativo e organigramma con relative qualifiche professionali di dirigenti, istruttori e allenatori in forza alla data della presentazione della domanda.	10
F	Affidabilità di carattere economico	
	Dimostrazione di solidità dei bilanci pregressi (riferiti agli ultimi 3 anni o 2 nel caso di insufficiente anzianità).	4
	Attività	

G	Completezza della gamma delle attività che l'affidatario intende effettuare nell'impianto, presentata sotto forma di idea progettuale comprensiva di eventuali interventi programmatici e organizzativi nonché in termini di azioni atte a migliorare la fruizione degli impianti da gestire, ivi compresi gli interventi ritenuti obbligatori.	10
Interventi migliorativi facoltativi		
H	Descrizione interventi migliorativi facoltativi e sottoscrizione impegno per la successiva realizzazione	8
Radicalamento sul territorio e capacità di connessione		
I	Sarà valutato il radicalamento del proponente sulla base delle attività e del numero di iscritti residenti nel Comune di Barberino di Mugello, nonché derivanti dalla capacità del soggetto gestore di connettersi e interagire con le altre componenti e soggetti territorialmente attivi quali a titolo di esempio Amministrazione comunale, Istituto Comprensivo Statale, Istituzioni pubbliche, Associazioni sportive e ricreative, di volontariato locale ecc...	10
Servizi erogati agli utenti		
L	Verranno presi in considerazione tutti quei servizi che, al di fuori dell'attività direttamente gestita dalla società sportiva, saranno erogati ad altre associazioni, società gruppi sportivi, plessi scolastici, singoli cittadini ecc..., al fine di consentire un più intenso, agevole e "aperto" utilizzo dell'impianto	8

Per la valutazione dei punti di cui sopra verrà applicata la seguente metodologia di attribuzione punteggio:

P = (peso assegnato all'elemento) * (media dei coefficienti attribuiti dai commissari)

Di seguito sono illustrati i giudizi, ed i corrispondenti coefficienti, che saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica attraverso la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, in relazione alla qualità offerta: **Giudizio**

Coefficiente

Eccellente	da >0,90 a ≤1,00
Ottimo	da >0,80 a ≤0,90
Distinto	da >0,70 a ≤0,80
Molto buono	da >0,60 a ≤0,70
Buono	da >0,50 a ≤0,60
Discreto	da >0,40 a ≤0,50
Più che adeguato	da >0,30 a ≤0,40
Adeguato	da >0,20 a ≤0,30
Non del tutto adeguato	da >0,10 a ≤0,20
Non significativo	da >0,00 a ≤0,10
Non valutabile o assente	0,00

Si precisa che nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i coefficienti medi/punteggi si terrà conto della prime due cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore o uguale a 5.

ART. 12.2 - Dettaglio degli elementi di valutazione dell'offerta economica e del relativo punteggio:

L'offerta economica sarà valutata fino ad un massimo di **20 punti**, secondo i criteri di seguito

indicati:

1) La Commissione giudicatrice procederà alla determinazione del punteggio relativo all'offerta economica.

La valutazione terrà conto della somma di rialzo offerta sul canone annuo minimo di € 2.500,00 l'anno oltre IVA.

B	OFFERTA ECONOMICA	ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO	MAX 20 PUNTI
1)	Canone annuo base soggetto a rialzo Euro 2.500,00	Base d'asta annuale Non sono ammissibili rialzi che non siano multipli di 100€.	MAX 20 punti

Verrà attribuito il punteggio massimo di 20 punti all'offerta migliore.

Alle restanti offerte verranno attribuiti i rispettivi punteggi secondo la seguente formula:

$$P_i = P_{max} \times \frac{O_i}{O_{max}}$$

Dove:

P_i = Punteggio da attribuire al concorrente

O_i = Offerta operatore

P_{max} = Punteggio massimo attribuibile (20 punti)

O_{max} = Offerta economica migliore

Risulterà vincitore il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore.

In caso di parità di punteggio risulterà vincitrice la proposta che avrà ottenuto il miglior punteggio relativamente all'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si provvederà al sorteggio.

ART. 13 - MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

Un'apposita Commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del termine per la presentazione delle offerte fissato nel presente disciplinare, provvederà a valutare le offerte pervenute.

L'aggiudicazione sarà fatta a favore del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata mediante l'attribuzione di punteggi da parte della Commissione giudicatrice.

All'apertura delle proposte-offerte potranno essere presenti i legali rappresentanti o loro delegati. In tale ipotesi questi ultimi dovranno presentarsi con delega scritta, controfirmata e su carta intestata del concorrente. I presenti dovranno esibire un valido documento di identità.

I legali rappresentati che intendono partecipare devono inviare comunicazione scritta all'Ufficio Cultura, Biblioteca e Sport: cultura@comune.barberino-di-mugello.fi.it.

La Commissione giudicatrice in seduta pubblica è convocata per **01/09/2025** alle ore 12.00 presso la sede del Comune di Barberino di Mugello e si procederà in seduta aperta al pubblico:

- alla verifica dell'integrità e tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché alla apertura dei medesimi;
- all'apertura della busta A) di tutte le offerte ed alla constatazione della presenza ed alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa ivi contenuta;
- all'apertura della busta B) contenente "l'offerta tecnica" ed alla verifica della presenza della documentazione ivi contenuta.

La Commissione procederà quindi, **in seduta riservata**, all'esame "dell'offerta tecnica" ed alla

conseguente attribuzione dei punteggi secondo i criteri prefissati nel presente disciplinare di gara, stilando una graduatoria parziale.

La Commissione si avvale della facoltà di aggiornarsi in una o più sedute, non aperte al pubblico, per la valutazione delle offerte tecniche.

La valutazione tecnica della proposta di gestione ed il relativo punteggio assegnato dalla Commissione è insindacabile e inoppugnabile.

Nella data, ora e luogo che verranno tempestivamente comunicati ai soggetti partecipanti ammessi alla gara, si procederà, alla comunicazione dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'eventuale esclusione di coloro che non abbiano raggiunto il punteggio minimo previsto di 35/100 e, successivamente, si procederà all'apertura della busta/Allegato C) contenente l'"Offerta economica" e alla formulazione della graduatoria sommando i punteggi attribuiti per il progetto tecnico e per l'offerta economica, che assume valenza di graduatoria provvisoria, sino all'aggiudicazione definitiva disposta successivamente dal Responsabile del Settore Servizi al Cittadino.

In caso di parità del punteggio complessivo si terrà conto della data di arrivo al protocollo dell'Ente della domanda presentata.

L'Amministrazione aggiudicataria si riserva la facoltà di:

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- non procedere all'aggiudicazione qualora tutte le offerte risultassero insoddisfacenti e/o economicamente incongrue;
- di procedere ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di interesse pubblico.
- procedere con aggiudicazione mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di avviso, ai sensi dell'art. 158, comma 2, lettera a, del D. Lgs. 36/2023, nel caso di gara andata deserta, o di offerte che non abbiano raggiunto il punteggio minimo complessivo richiesto.

L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere a idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato secondo il disposto dell'art. 71 DPR 445/2000. Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del dichiarante, la decadenza dei soggetti partecipanti alla procedura di gara.

ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO e PROCEDIMENTALE (Art. 101 comma 2 e 3 del DLgs 36/2023)

L'Amministrazione comunale può richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. Il concorrente è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dal concorrente non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

ART. 15 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune di Barberino di Mugello si riserva di effettuare in ogni momento verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso.

Il Concessionario è tenuto a trasmettere al Comune di Barberino di Mugello, entro 15 giorni dall'effettivo pagamento, copia della ricevuta di pagamento del premio annuale relativo alla polizza assicurativa di cui all'articolo 9.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione si riserva di compiere accertamenti a campione al fine di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese.

I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione precedente con le modalità di cui all'articolo 43 D.P.R. 445/2000

consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.

ART. 16 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO e RINUNCIA

L'impianto e la conseguente gestione dello stesso e delle relative attività saranno assegnati sulla base del punteggio ottenuto.

La concessione dell'impianto sportivo per la gestione degli spazi e la promozione dell'attività sportiva sarà formalizzata attraverso apposita convenzione che provvederà a regolare tutti gli aspetti del rapporto tra il concessionario e il Comune di Barberino di Mugello.

L'assegnatario può rinunciare all'impianto con comunicazione scritta.

ART. 17 -CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di concessione, dell'eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto del concessionario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione degli obblighi inerenti la concessione, il concessionario costituisce un deposito cauzionale pari ad € 10.000,00 (diecimilaeuro), salvo comunque la risarcibilità del maggior danno, tramite fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro giorni 15, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Resta salvo per l'amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il concessionario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del concessionario, prelevandone l'importo dal corrispettivo del canone.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. La mancata costituzione della cauzione determinerà la decadenza della concessione.

ART. 18 - REVOCA

In caso di inadempienza degli obblighi di cui al presente contratto, è fatta salva la facoltà del Comune di Barberino di Mugello di revocare in ogni momento la concessione e di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.

E' altresì facoltà del Comune di revocare la concessione nel caso in cui dai controlli effettuati per verificare l'andamento economico della gestione si evidenzi una situazione di consistente disavanzo.

ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Il Concessionario in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché delle eventuali disposizioni in seguito impartite dall'Amministrazione, è tenuto a sottostare alle seguenti penali pecuniarie.

- 1) Interruzione dell'attività senza giusta causa: € 100,00 per ogni giorno di interruzione;
- 2) Inosservanza delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Avviso: € 500,00 per ogni singola mancanza;
- 3) Organizzazione di attività non compatibili con le finalità dell'impianto e con le destinazioni d'uso dei locali: € 250,00 per ogni singola mancanza;
- 4) Mancato rispetto della normativa vigente in termini di assunzione e gestione del personale: € 500,00 per ogni singola mancanza;
- 5) Mancato rispetto della normativa vigente in termini di igiene e sicurezza sul lavoro: € 500,00 per

ogni singola mancanza;
6) Per condizioni igieniche inadeguate: € 500,00 per ogni singola mancanza.

Le penalità sono contestate per scritto dal Comune al Concessionario.

Resta fermo, oltre a quanto stabilito dall'art. 1453 del Codice Civile in tema di adempimenti delle obbligazioni contrattuali, che il contratto potrà essere risolto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e ss.mm.ii., escludendo qualsiasi pretesa di indennizzo sia da parte del Concessionario sia degli aventi diritto sui beni dello stesso.

Il Comune di Barberino Mugello nel caso di giusta causa, ovvero nel caso in cui vengano meno le ragioni di interesse pubblico alla base della concessione, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione.

Al Concessionario è consentito di recedere dal contratto prima della sua scadenza, con preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata A.R. non inferiore a tre mesi, diversamente il Comune di Barberino di Mugello si tratterà il deposito cauzionale.

In ogni caso al Comune dovrà essere corrisposto anche il canone relativo a tutto il periodo di preavviso.

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, comprese quelle di bollo, di registro e i diritti di segreteria nonché le imposte e tasse presenti e future.

ART. 21 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'Associazione si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del contratto, gli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013 e dal Codice di comportamento del Comune di Barberino di Mugello pubblicato sul sito web del Comune e che dichiara di conoscere e accettare.

ART. 22 - DICHIARAZIONE EX ART. 53 DEL D. LGS. 165/2001

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165 del 2001, l'Associazione attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Barberino di Mugello, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente stesso, nei confronti dell'Associazione stessa per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione Comunale.

ART. 23 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti al fine dell'assegnazione dell'appalto è effettuato dal Comune di Barberino di Mugello in qualità di Titolare del trattamento ed è finalizzato unicamente alla gestione delle procedure volte all'assegnazione della concessione.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono i seguenti: email: **dpo@comune.barberino-di-mugello.fi.it**

Il conferimento dei dati richiesti per presentare l'offerta è necessario per la presentazione della stessa e la loro mancata presentazione comporta la esclusione della offerta.

I dati saranno conservati presso gli uffici competenti per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura del personale autorizzato ed istruito del Settore preposto al procedimento e verrà effettuato con modalità manuale e informatizzata. I dati potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti terzi o diffusi solo qualora specificamente previsto dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.15 e ss. Del GDPR). L'apposita istanza va rivolta al Responsabile della protezione dei dati, tramite i canali di contatto dedicati. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, secondo le procedure previste pubblicate sul sito dell'Autorità.

ART. 24 - AVVERTENZE

1. Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla selezione o di prorogarne la data/le date, o di non procedere in tutto o in parte all'aggiudicazione, senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo.
2. In caso di parità di punteggio la priorità sarà riconosciuta come indicato nell'art. 13 del presente avviso.
3. La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata di quanto previsto nel presente Avviso, con rinuncia del concorrente ad ogni eccezione.
4. Il concorrente, per effetto della presentazione dell'offerta, resta impegnato nei confronti del Comune per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta. Trascorso tale termine senza che sia stato stipulato il relativo contratto, l'aggiudicatario ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta. Il Comune invece non assume nei suoi confronti alcun obbligo, se non quando, a norma di legge, tutti gli atti connessi e conseguenti alla gara non saranno giuridicamente efficaci.

ART. 25 - NORME FINALI E FORO COMPETENTE

E' vietata la cessione, anche parziale, delle attività oggetto della presente selezione.

Le Associazioni interessate sono invitate ad attenersi alle disposizioni di cui al presente avviso, pena l'esclusione dalla selezione.

Per quanto non previsto nel presente Avviso, si fa richiamo alle norme del Codice Civile e alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti per la interpretazione e la esecuzione delle attività connesse con la concessione è competente esclusivamente il Foro di Firenze.

ART. 26 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO/PROGETTO E CHIARIMENTI

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Barberino di Mugello, ed è disponibile presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico e sul sito Internet del Comune di Barberino di Mugello, da cui sono scaricabili l'avviso e la modulistica all'indirizzo: <https://www.comunebarberino.it>.

Per ogni informazione, i partecipanti potranno rivolgersi al Settore Servizi al Cittadino- Ufficio Cultura, Biblioteca e Sport, inviando una mail a: cultura@comune.barberino-di-mugello.fi.it.

Le risposte ai quesiti verranno rese unicamente per scritto, rispondendo alla mail di richiesta e pubblicate sul sito del Comune, nella pagina dedicata al bando.

Il Responsabile Unico del Procedimento/Progetto è la Dott.ssa Morena Gennari, Responsabile del Settore Servizi al Cittadino.

Barberino di Mugello, li, 11/08/2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

f.to Dott.ssa Morena Gennari